



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio dell'11 gennaio 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 del Comune di **Civita D'Antino (AQ)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione del 9 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022 n. 1, integrato dai decreti presidenziali 21 marzo 2022, n. 2 e 9 novembre 2022, n. 7;

vista l'ordinanza del 10 gennaio 2023, n. 1/2023, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 del Comune di **Civita D'Antino (AQ)** (967 abitanti) acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 30 dicembre 2021, protocolli n. 6765 e 6767, in ritardo rispetto ai termini fissati da questa Sezione.

L'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità, e all'andamento del risultato di amministrazione.

### **DIRITTO**

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità

potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il “bene pubblico” bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

**1.1.** Nell’esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all’articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l’obbligo, per gli enti, di attuare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell’ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

**2.** Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2020, l’istruttoria svolta si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

### 2.1 Gestione della liquidità

Il fondo cassa a fine esercizio è di euro 1.072.574,59, (euro 367.300,60 nel 2019), senza ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Tabella 1 – Gestione di cassa anno 2020

<b>FONDO CASSA INIZIALE (A)</b>	<b>367.300,60</b>
<b>TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	463.132,98
<b>TITOLO II - Trasferimenti correnti</b>	332.811,47
<b>TITOLO III - Entrate extratributarie</b>	276.860,28
<b>TITOLO IV - Entrate in conto capitale</b>	754.459,33
<b>TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00
<b>TITOLO VI - Accensione prestiti</b>	0,00
<b>TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00
<b>TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	176.421,25
<b>TOTALE ENTRATE (B)</b>	<b>2.003.685,31</b>
<b>TITOLO I - Spese correnti</b>	1.036.874,85
<b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>	74.059,21
<b>TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00
<b>TITOLO IV - Rimborso prestiti</b>	17.329,28

TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	170.147,98
<b>TOTALE SPESE (C)</b>	<b>1.298.411,32</b>
<b>FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)</b>	<b>1.072.574,59</b>
<i>di cui vincolati</i>	0,00

Fonte: dati BDAP - Questionario consuntivo 2020 - Relazione dell'organo di revisione 2020 - BDAP.

L'Organo di revisione, sia nel questionario che nella relazione, ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre 2020 accertato dal Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e che l'Ente non si è dotato di una gestione della cassa vincolata.

## 2.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

Di seguito, vengono riportati i dati contabili per l'annualità in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione.

	euro
<b>Fondo di cassa al 1° gennaio</b>	<b>367.300,60</b>
Riscossioni	2.003.685,31
Pagamenti	1.298.411,32
<b>Saldo di cassa al 31 dicembre</b>	<b>1.072.574,59</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>	<b>1.072.574,59</b>
<b>Residui attivi</b>	<b>2.848.378,69</b>
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	0,00
<b>Residui passivi</b>	<b>3.622.702,59</b>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	4.625,67
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>293.625,02</b>

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	102.799,20
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	184.115,57
Fondo perdite società partecipate	39.647,91
Fondo contenzioso	50.000,00
Altri accantonamenti	47.335,26
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>423.897,94</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	61.958,13
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>61.958,13</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>-192.231,05</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Il Fondo pluriennale vincolato è pari a 4.625,67 euro ed è relativo alle sole spese correnti.

Secondo il par. 5.4.1 del principio contabile n. 4/2 allegato al d. lgs. n. 118 del 2011: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*

*Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse “.*

Come si evince dalla tabella che precede, l'Ente presenta un risultato di amministrazione pari a euro 293.625,02, che a seguito degli accantonamenti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 102.799,20 (rappresenta il 3,61 per cento del totale dei residui attivi), oltre ad altri accantonamenti e a vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, determina una parte disponibile negativa, pari ad euro - 192.231,05.

Il disavanzo, in particolare, trova la propria ragione anche nell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui approvata con la delibera consiliare n. 42 del 20 novembre 2015, che ha previsto un piano trentennale di rientro secondo quote costanti di 29.472 euro (cfr. delib. n. 205/2020/PRSE e n. 143/2021/PRSE di questa Sezione).

L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato di aver *“verificato la corretta quantificazione del FCDE in base quanto richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”.*

Nel questionario, inoltre, l'Organo di revisione ha dichiarato di aver controllato la regolarità del calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE).

In relazione alla congruità rispetto al totale dei residui, il valore calcolato in relazione ai Titoli 1 e 3 è del 13,50 per cento.

Questo Collegio, nel richiamare la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, la quale ha chiarito la natura del FCDE definendolo: *“un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese*

esigibili”, evidenza, altresì, che un’adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l’Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

L’ammontare del FCDE deve essere “... *determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.*” (cfr. par. 3.3 principio contabile all. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011).

Ai sensi dell’art. 107-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27: “*A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021*”.

Come evidenziato dalla deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR: “*ai fini del calcolo dell’FCDE a rendiconto, ferma restando la neutralizzazione degli effetti del 2020, conseguente all’applicazione, per il 2020, della stessa misura del rapporto “accertamenti riscossione 2019” (art. 107-bis, d.l. n. 18/2020), bisogna considerare che la base di calcolo degli accertamenti delle entrate dei titoli 1 e 3, in particolare per queste ultime, ridotta per effetto dei soprarichiamati provvedimenti di esenzione, porterà ad una minore consistenza del FCDE a rendiconto, che avrà impatto sul relativo risultato di esercizio. Bisogna però considerare che si tratta di un effetto strettamente legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l’eventuale maggiore disponibilità di avanzo libero andrebbe, prudenzialmente, esclusa almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto che la ripresa delle attività di accertamento e riscossione, anche sulle poste sospese, comporterà, con molta probabilità, una crescita del valore dell’FCDE ed un correlato incremento delle quote di accantonamento nel risultato di amministrazione*”.

L’Ente, in base a quanto dichiarato dall’Organo di revisione nel questionario al rendiconto, non si è avvalso della facoltà sopra descritta.

Risultano accantonati al Fondo contenzioso euro 50.000,00; nella relazione, l’Organo di revisione ha affermato: “*il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 50.000,00 determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) e tenuto conto di quanto previsto dall’OIC 31 per la definizione della gradualità del rischio, per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze*”.

Secondo il richiamato principio contabile: “*Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al*

*pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. (...)In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. (...) L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."*

Risultano ulteriori accantonamenti di euro 39.647,91 quale fondo perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 175 del 2016 e di euro 47.335,26, di cui euro 6.606,60 per indennità di fine mandato del Sindaco ed euro 40.728,66 per altre passività potenziali (fonte: BDAP e Relazione dell'Organo di revisione).

Sempre con riferimento alla parte accantonata, l'Ente ha usufruito dell'anticipazione di liquidità ai sensi del d.l. n. 35 del 2013 per un importo totale di euro 203.606,94; il debito residuo al 31 dicembre 2020, secondo quanto comunicato da Cassa Depositi e Prestiti è pari ad euro 172.455,86, pertanto l'importo accantonato al FAL (euro 184.115,57) è superiore al debito stesso. L'Organo di revisione, nella propria relazione, asserisce che *"l'Ente ha provveduto ad attivare il F.a.l.. Il Revisore unico, vista la recente sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 39-ter nei commi 2 e 3 del D.L. 162/2019, modificando la disciplina di contabilizzazione e restituzione del F.a.l. (D.L. 35/2013), prende atto del mancato adeguamento a tale nuova formulazione dell'art. 39-ter del D.L. 162/2019, per le motivazioni espresse nella deliberazione di G.C. n. 26 del 01/07/2021"*.

Successivamente alla citata pronuncia n. 80 del 2021, l'art. 52, comma 1-ter, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 ha disposto che: *"A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi*

*del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso".*

### **2.3. Verifica degli equilibri.**

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, cc. 820 e ss., della l. n. 145 del 2018, prevede che: *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo art. 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1, della l. 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della l. 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10"*. Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: *"Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della*



legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento" (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Il d.m. 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Tabella 3 - Verifica equilibri anno 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE
			(W= O+Z)
<b>Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>128.864,35</b>	<b>0,00</b>	<b>128.864,35</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	0,00	0,00	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	61.958,13	0,00	61.958,13
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>66.906,22</b>	<b>0,00</b>	<b>66.906,22</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	55.757,56	0,00	55.757,56
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>11.148,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.148,66</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

I tre indici sono positivi: il risultato di competenza è pari a euro 128.864,35, l'equilibrio di bilancio è pari ad euro 66.906,22 e quello complessivo è pari ad euro 11.148,66.

L'equilibrio di parte capitale (Z1, Z2 e Z3), è pari a zero: gli accertamenti in entrata dei Titoli 4, 5 e 6 (euro 430.767,03) sono bilanciati da impegni di spesa del Titolo 2 di pari importo; il FPV in spesa c/capitale è pari a zero.

#### 2.4 *Indice di tempestività dei pagamenti*

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato nella G.U. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 individua l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: "Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di

*tempestività dei pagamenti»*, e al comma 3, che: *“L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”*.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è pari a 143 (151 nel 2019); è stato pubblicato nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale, ma non è stato inserito nella BDAP.

## **2.5 La gestione dei residui**

Giova preliminarmente ricordare come l'art. 228, comma 3, del Tuel, prevede che: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, ha confermato la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, comma 4, richiamato dall'art. 228, comma 3, del Tuel, precisa che: *“possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili...Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

Appare evidente la connessione fra la corretta effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese da ultimo elencate sarebbe, pertanto, solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Il principio contabile di cui al par. 9.1 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile."

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui.

Tabella 4 - Gestione residui attivi

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	240.968,97	104.889,85	176.238,74	2.262.389,70	0,00	0,00	0,00	20.171,81	2.804.659,07
RISCOSSIONI C/R	66.830,23	33.190,64	39.882,39	570.424,89	0,00	0,00	0,00	2.472,94	712.801,09
RESIDUI DI COMPETENZA	294.183,26	43.575,69	166.298,20	246.732,59	0,00	0,00	0,00	22.491,99	773.281,73
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-349,66	0,00	-9.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.410,12	-16.761,02
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>467.972,34</b>	<b>115.274,90</b>	<b>293.653,31</b>	<b>1.938.697,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.780,74</b>	<b>2.848.378,69</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	27,73	31,64	22,63	25,21	-	-	-	12,26	25,41
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	42,61	12,70	41,24	57,28	-	-	-	11,45	37,46

Fonte: elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella 5 - Gestione residui passivi

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	529.252,80	2.452.034,97	0,00	0,00	0,00	31.174,53	3.012.462,30
PAGAMENTI C/R	300.360,26	73.046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	373.406,89
RESIDUI DI COMPETENZA	529.348,18	429.754,45	0,00	0,00	0,00	26.292,32	985.394,95
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-1.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.747,77
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>756.492,95</b>	<b>2.808.742,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.466,85</b>	<b>3.622.702,59</b>
% PAGAMENTI RESIDUI	56,75	2,98	-	-	-	0,00	12,40
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	41,82	99,76	-	0,00	-	13,38	51,58

Fonte: elaborazione della Sezione su dati BDAP

I residui presentano, rispettivamente, quote di riscossione e di pagamento inferiori a quelle di formazione (25,41 per cento contro 37,46 per cento per i residui attivi e 12,40 per cento contro 51,58 per cento per i residui passivi).

A chiusura dell'esercizio, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario al 31 dicembre, la gestione mostra un totale di residui attivi pari ad euro 2.848.378,69 (euro 2.804.659,07 a fine esercizio 2019) ed un totale di residui passivi pari ad euro 3.622.702,59 (euro 3.012.462,30 a fine esercizio 2019). I residui attivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 773.281,73, presentano una quota di formazione del 37,46 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli accertamenti di competenza 2020), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 985.394,95, mostrano una quota di formazione pari al 51,58 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli impegni di competenza 2020). I residui attivi iniziali, pari ad euro 2.804.659,07, presentano una misura di smaltimento del 25,41 per cento, mentre i residui passivi iniziali, pari ad euro 3.012.462,30, mostrano una misura di smaltimento del 12,40 per cento.

Relativamente ai parametri di deficitarietà, l'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) è pari a 41,15 per cento ed è quindi al di sotto della soglia minima (47 per cento); quello relativo alla sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio è pari al 2,05 per cento ed è quindi al di sopra della soglia massima (1,20 per cento).

Nel questionario, la tabella *Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione* indica per IMU/TASI accertamenti per euro 14.245,00 e nessuna riscossione; per TARSU/TIA/TARES/TARI accertamenti per euro 5.000,00 e riscossioni per euro 4.002,28; la tabella non è stata compilata per le ulteriori voci.

La tabella *Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio* indica per IMU/TASI residui iniziali di euro 1.265,70 e nessuna riscossione in c/residui al 31 dicembre; per TARSU/TIA/TARI/TARES residui iniziali di euro 2.080,30 e nessuna riscossione in c/residui al 31 dicembre; per le sanzioni relative alle violazioni del codice della strada residui iniziali per 3.918,08 e nessuna riscossione in c/residui al 31 dicembre; per fitti attivi e canoni patrimoniali residui iniziali di euro 11.933,39 e nessuna riscossione in c/residui al 31 dicembre. Le ulteriori voci e le precedenti annualità (2016 - 2019) non sono state compilate.

## 2.6 Gli organismi partecipati

La tabella che segue indica le partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020.

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Esito ricognizione
SEGEN HOLDING S.r.l	DIRETTA	Attività di natura finanziaria: gestione delle partecipazioni nelle società, coordinamento tecnico e finanziario. È prevista la possibilità di gestire direttamente servizi pubblici locali	3,70	Piano di razionalizzazione 2017. La scadenza originariamente prevista al 31/12/2021 è prorogata al 31/12/2022, stante la necessità di adeguare lo Statuto per rendere la società una <i>holding pura</i>
C.A.M. S.p.a.	DIRETTA	Gestione del servizio idrico integrato	1,32	Mantenimento
CONSORZIO GESTIONE RISORSE FORESTALI E AMBIENTALI VALLE ROVETO	DIRETTA	Gestione patrimonio Silvo- Pastorale	15,87	Liquidazione
SEGEN S.p.a. (società tramite: "Segen Holding S.r.l.")	INDIRETTA	Gestione dei servizi pubblici	Società tramite: 53,16; Ente: 2,70	Mantenimento
A.S.T. Azienda per lo Sviluppo del Territorio S.r.l. (società tramite: "Segen Holding S.r.l.")	INDIRETTA	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni	Società tramite: 80,00; Ente: 2,96	Piano di razionalizzazione 2017. La scadenza originariamente prevista per il 31/12/2021 è prorogata al 31/12/2023, stante la necessità di raggiungere il parametro del fatturato, tenendo conto delle difficoltà dovute al Covid-19
ACIAM S.p.a (società tramite: "Segen S.p.a.")	INDIRETTA	Gestione dei servizi pubblici (impiantistica pubblica)	Società tramite: 0,02; Ente: 0,000741	Mantenimento
GAL Marsica S.c.a. r.l (società tramite: "Segen S.p.a.")	INDIRETTA	Gestione di programmi e progetti locali, regionali, nazionali ed europei	Società tramite: 5,18; Ente: 0,1911852	non soggetta a razionalizzazione ex art. 1, comma 724, della l. n. 145 del 2018
CONSORZIO GESTIONE RISORSE FORESTALI E AMBIENTALI VALLE ROVETO (società tramite: "Segen S.p.a.")	INDIRETTA	Gestione patrimonio Silvo- Pastorale	Società tramite: 2,38; Ente: 0,09877	Liquidazione

Il Comune con delibera consiliare n. 41 del 29 dicembre 2021 ha approvato la ricognizione periodica di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016, disponendo *“di approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni nelle società Segen Holding s.r.l., A.S.T. s.r.l. (All. B), adottato con delibera di C.C. n. 44 del 29/09/2017, la quale prevede di prorogare al 31/12/2022 la scadenza del piano di razionalizzazione della società Segen Holding s.r.l. e di verificare l'adeguamento delle disposizioni statutarie della stessa quale holding pura; di prorogare la scadenza del piano di razionalizzazione della società A.S.T. s.r.l. e di verificare alla data del 31/12/2023, con riferimento all'anno 2022, la situazione del fatturato della società; di confermare la volontà della messa in liquidazione del Consorzio Risorse Forestali ed Ambientali Valle Roveto e di dare seguito alle azioni per la messa in liquidazione della società e lo scioglimento della stessa”*.

L'Organo di revisione, nel questionario, afferma che non è stato possibile riscontrare la corrispondenza dei debiti e dei crediti dell'Ente con le sue società partecipate, poiché *“l'Ente ha in corso la definizione della posizione con la C.A.M. s.p.a. e non è stata in grado di ottemperare sul rendiconto 2020, tuttavia intende adempiere sull'esercizio in corso”*. Lo stesso Organo di revisione attesta, nella propria relazione, di non aver asseverato i rapporti di debito/credito con gli organismi partecipati.

Alla luce di quanto sopra riportato, si raccomanda un puntuale monitoraggio dei rapporti con le partecipate, in particolare nel controllo dei debiti e crediti reciproci, al fine di evitare possibili squilibri economici e finanziari rilevanti per il proprio bilancio. Si ricorda che l'incertezza dei rapporti dell'Ente con gli organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta e puntuale rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale alla salvaguardia degli equilibri finanziari, posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

### **2.7 Indebitamento**

Il questionario non indica l'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, e non permette quindi di verificare il rispetto del limite previsto dall'art. 204 Tuel.

### **2.8 Debiti fuori bilancio**

Dallo specifico questionario trasmesso alla Sezione in data 25 ottobre 2021, si evince che l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

### **2.9 Spese di rappresentanza.**

Dal prospetto inviato dal Comune, si evince che non sono state effettuate spese di rappresentanza.

Nel sito istituzionale, alla sezione *“Amministrazione trasparente”*, è stato pubblicato il regolamento interno delle spese di rappresentanza, approvato con delibera consiliare n. 9 del 31 luglio 2020.

## P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### ACCERTA

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto l'Ente è tenuto:

- al rispetto anche in chiave prospettica dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, nonché ad una adeguata programmazione dell'attività amministrativa-contabile garantendo il rispetto dei termini di legge per i pagamenti;
- alla implementazione della cassa vincolata, alla congrua quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato e del Fondo crediti di dubbia esigibilità, alla corretta gestione dei residui, al rigoroso accertamento e alla più efficiente ed efficace riscossione dei crediti tributari ed extratributari; al rispetto della normativa in materia di società partecipate, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016;
- alla esaustiva ed esatta compilazione della documentazione contabile prevista per legge e al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d. lgs. n. 33 del 2013.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

### DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Civita D'Antino (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio dell'11 gennaio 2023.

L'Estensore  
Andrea DI RENZO  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA